

ALLEGATO II

Prelievi nei confronti dei paesi terzi per le uova in guscio di volatili da cortile destinate all'importazione in Francia, per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1963 e il 31 marzo 1963

N. della tariffa doganale comune	Denominazione dei prodotti	Prelievi per le importazioni da paesi terzi in Francia, espressi in NF/kg	
1	2	6	
ex 04.05 A	<i>Uova di volatili in guscio, fresche o conservate</i>	1. 1. — 31. 1. 1963 :	1,53
		1. 2. — 28. 2. 1963 :	0,51
		1. 3. — 31. 3. 1963 :	0,49

REGOLAMENTO N. 160 DELLA COMMISSIONE

che proroga il regolamento n. 71 della Commissione per quanto riguarda le uova da cova dei volatili da cortile

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 21 del Consiglio, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), primo periodo, e lettera b),

Visto il parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

Considerando che il periodo di applicazione del regolamento n. 71 della Commissione relativo alla fissazione dell'ammontare del prelievo intracomunitario per le uova in guscio di volatili da cortile è stato limitato al 31 dicembre 1962 nei riguardi delle uova da cova dei volatili da cortile, in quanto il regolamento n. 42 del Consiglio, relativo alla determinazione del quantitativo di cereali da foraggio necessario per la produzione di 1 chilogrammo di uova da cova di volatili da cortile, era applicabile soltanto fino al 31 dicembre 1962;

Considerando, tuttavia, che il regolamento n. 42 del Consiglio è stato prorogato al 28 febbraio 1963; che è quindi opportuno prorogare al 28 febbraio anche il regolamento n. 71 della Commissione per quanto riguarda le uova da cova di volatili da cortile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 3 del regolamento n. 71 della Commissione, relativo alla fissazione dell'ammontare del prelievo intracomunitario per le uova in guscio di volatili da cortile viene così modificato:

«Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1962; esso è applicabile fino al 28 febbraio 1963».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 1962.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1962.

Per la Commissione

Il Presidente

W. HALLSTEIN